



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CROATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2022

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento
in sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende istituire la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, quale prerogativa imprescindibile per tutti, strettamente connesso al raggiungimento della felicità individuale e al benessere collettivo.

Il divertimento, in altri termini, rientra tra gli elementi fondanti della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini, costitutivi del pieno sviluppo della persona umana (articolo 3, secondo comma, della Costituzione), che la Repubblica riconosce e garantisce, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (articolo 2 della Costituzione), favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, all'articolo 31, prevede poi, nello specifico, che gli Stati riconoscono, rispettano e favoriscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica, incoraggiandone di conseguenza l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Disposizioni normative, queste, che troppo spesso rimangono solo sulla carta e che talvolta cedono la scena, nella fattispecie concreta, a notizie di cronaca o tragedie certamente evitabili. È quello che è accaduto, ad esempio, a Corinaldo, la notte dell'8 dicembre 2018, in una nota discoteca marchigiana, durante il concerto di un *rapper* italiano. Poco prima dell'arrivo dell'artista, da quanto si è evinto dalla ricostruzione dei fatti, alcuni ragazzi spruzzarono nella sala dello *spray* al peperoncino, causando panico tra la

folla presente, la quale, anche a causa della chiusura di una delle due uscite di emergenza, si diresse in massa verso la porta posta sul retro del locale, che si affacciava su di un ponticello situato su un piccolo fossato. Durante la fuga, la balaustra del ponte cedette facendo precipitare numerose persone nel fossato, molte delle quali rimasero schiacciate e calpestate dalla folla.

Il 6 dicembre 2019, a due giorni dal primo anniversario della tragedia, la procura della Repubblica di Ancona ha depositato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di giudizio immediato per i componenti della cosiddetta « banda dello *spray* », arrestati nell'ambito dell'inchiesta e che, nel 2020, sono stati poi condannati in primo grado a pene dai dieci ai dodici anni di reclusione con l'accusa, tra l'altro, di omicidio preterintenzionale e lesioni personali.

A seguito della tragedia è stato così istituito il Comitato genitori unitario degli istituti scolastici, diventato poi Associazione CoGeU, al fine di tutelare la « salute fisica e psicologica di tutti i ragazzi che frequentano le scuole, con particolare attenzione alla tutela del loro diritto al divertimento » e che ha l'obiettivo di collaborare con i ragazzi affinché siano ripensati ambienti sicuri e adatti alla loro età.

Ecco che allora, proprio allo scopo di ricordare i ragazzi che hanno perso la vita quella notte, in una tragedia che poteva forse essere evitata se fosse esistito il diritto al divertimento in sicurezza nel nostro Paese, con un quadro normativo al riguardo e con una maggiore sensibilizzazione collettiva, serve più che mai istituire una Giornata nazionale del diritto al divertimento in sicurezza, quale ulteriore passo in avanti per ela-

borare il fatto dolorosissimo che ha colpito in particolare la comunità marchigiana, ma quale tappa del più generale del percorso

volto a riflettere sull'argomento e a creare una mentalità che si contrapponga alla cultura del divertimento senza regole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza)

1. La Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo, in provincia di Ancona, nonché informare e sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare le vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni e a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del diver-

timento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.

2. Ai fini della celebrazione di cui all'articolo 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.

Art. 3.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00